

# Comune di Tradate

Provincia di Varese



## REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

**Sportello Unico Attività Produttive**

## TITOLO I COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

- Art.1 Oggetto e ambito di applicazione
- Art.2 Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali
- Art.3 Competenze
- Art.4 Terminologia
- Art.5 Consultazione delle parti sociali
- Art.6 Commissione consultiva
- Art.7 Funzionamento della Commissione consultiva
- Art.8 Modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 9 Pubblicità dei prezzi
- Art. 10 Norme igienico-sanitarie
- Art. 11 Settori merceologici
- Art. 12 Abbinamenti di diversi settori merceologici
- Art. 13 Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari

## TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI

- Art. 14 Disposizioni comuni
- Art. 15 Requisiti per lo svolgimento dell'attività
- Art. 16 Presentazione delle istanze
- Art. 17 Documentazione da allegare Istruttoria dell'istanza
- Art. 18 Istruttoria dell'istanza
- Art. 19 Conclusione del procedimento
- Art. 20 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 21 Subingresso
- Art. 22 Comunicazione agli Enti e Uffici
- Art. 23 Inizio dell'attività
- Art. 24 Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi
- Art. 25 Cessazione dell'attività
- Art. 26 Attestazione annuale degli obblighi amministrativi
- Art. 27 Carta di esercizio

## TITOLO III ATTIVITÀ ITINERANTE

- Art. 28 Istanza di autorizzazione
- Art. 29 Autorizzazione per il commercio in forma itinerante
- Art. 30 Silenzio assenso
- Art. 31 Modalità di svolgimento dell'attività
- Art. 32 Sosta degli operatori itineranti
- Art. 33 Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante
- Art. 34 Orari di esercizio dell'attività

## TITOLO IV ATTIVITÀ SVOLTA SUI POSTEGGI

- Art. 35 Durata delle concessioni
- Art. 36 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni
- Art. 37 Concessioni di posteggio – prescrizioni
- Art. 38 Rinnovo delle concessioni
- Art. 39 Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse
- Art. 40 Decadenza delle concessioni di posteggio
- Art. 41 Pagamento dei tributi
- Art. 42 Disposizioni particolari – obblighi degli operatori
- Art. 43 Assenze
- Art. 44 Rapporto di mercato
- Art. 45 Caratteristiche e collocazione dei banchi
- Art. 46 Posteggi liberi
- Art. 47 Individuazione della disponibilità di posteggi
- Art. 48 Presentazione delle istanze
- Art. 49 Formazione della graduatoria
- Art. 50 Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 51 Ubicazione e caratteristiche dei mercati
- Art. 52 Giorni ed orari di svolgimento
- Art. 53 Pianta organica di mercato
- Art. 54 Utilizzazione del posteggio
- Art. 55 Scambio di posteggi tra operatori
- Art. 56 Svolgimento di mercati straordinari
- Art. 57 Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi
- Art. 58 Trasferimento del mercato
- Art. 59 Modalità di assegnazione dei posti in caso di riorganizzazione mercato
- Art. 60 Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore
- Art. 61 Posteggi riservati agli imprenditori agricoli

#### TITOLO V FIERE SULLE AREE PUBBLICHE

- Art. 62 Durata delle concessioni
- Art. 63 Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni
- Art. 64 Modalità di assegnazione delle concessioni
- Art. 65 Ubicazione e caratteristiche delle fiere
- Art. 66 Rinvio

#### TITOLO VI SANZIONI

- Art. 67 Sanzioni Pecuniarie - Rinvio
- Art. 68 Sanzioni Accessorie - Rinvio
- Art. 69 Accertamento delle Infrazioni e scritti difensivi
- Art. 70 Emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione
- Art. 71 Sequestro e confisca

## TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 72 Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze
- Art. 73 Modifiche al Presente Regolamento
- Art. 74 Entrata in vigore del Presente Regolamento

### ALLEGATI

- AII. 1. PIANTA ORGANICA DEL MERCATO
- AII. 2. TAVOLE

Tavola 1/A: INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI MERCATO E DELLA RELATIVA AREA DI INTERDIZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE

Tavola 1/B INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI MERCATO E DELLA RELATIVA AREA DI INTERDIZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE (nel giorno di mercato)

Tavola 2 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERDIZIONE PERMANENTE PER IL COMMERCIO ITINERANTE

Tavola 3 MERCATO DI PIAZZA LIBERTÀ E INDIPENDENZA DEI POPOLI - Distribuzione dei posteggi

# TITOLO 1 COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE

## Art.1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 24 comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/ 5345, disciplina le procedure di competenza comunale in materia di commercio su aree pubbliche ed in particolare le modalità:

- di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione e le modalità di assegnazione delle concessioni dei relativi posteggi;
- di rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai soggetti che intendono avviare l'attività in questo comune;
- di svolgimento dell'attività di vendita sui posteggi dati in concessione
- di svolgimento dell'attività svolta in forma itinerante sul territorio comunale;
- di istituzione e svolgimento delle fiere istituzionalizzate e delle manifestazioni temporanee e/o fiere non calendarizzate

Le norme del presente Regolamento non si applicano:

- allo svolgimento di attività su aree pubbliche diverse dal commercio al dettaglio di cui al Titolo II della L.R. 6/2010 (edicole, somministrazione svolta su aree pubbliche in chioschi che consentano l'accesso al pubblico al loro interno, attività espositive, artigianali, ecc.);
- allo svolgimento di attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche, così come definite dall'art. 121 L.R. 6/2010.

## Art.2 - Osservanza degli altri piani e regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, oltre a fare rimando alle norme statali e regionali vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutti gli altri piani e regolamenti comunali vigenti ed in particolare:

- del Piano di Governo del Territorio e documenti correlati
- del Regolamento di Polizia Urbana
- del Regolamento Locale di Igiene
- del Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

## Art.3 - Competenze

Le competenze in materia di commercio su aree pubbliche sono attribuite alla dirigenza comunale sulla base di quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dalle strutture organizzative deliberate dall'Ente e così elencate e ripartite:

### • SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ( o SUAP)

#### - Convocazione delle commissioni.

- Ricevimento di tutte le istanze, comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni e simili atti, rilascio ricevute, inoltro ai singoli uffici ed agli organismi esterni eventualmente interessati per i pareri di competenza.
- Svolgimento delle operazioni istruttorie ed invio agli interessati di tutte le comunicazioni, titoli autorizzativi, dinieghi e dei provvedimenti interdittivi o sospensivi.
- Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
- Rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio.
- Rilascio di prese d'atto.
- Svolgimento delle operazioni istruttorie finalizzate alle pronunce di decadenza e revoca titoli autorizzativi.
- Esame tecnico, valutazione e decisione sugli scritti difensivi a fronte di provvedimenti sanzionatori, adozione delle ordinanze/ingiunzioni e dei provvedimenti relativi alle sanzioni accessorie.

### • POLIZIA LOCALE:

- Vigilanza sullo svolgimento dell'attività.

- Verifica presenze ed assenza dei titolari di posteggio.
- Ricevimento delle iscrizioni alla lista di spunta.
- Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi (spunta).
- Redazione dei verbali per le infrazioni comunque accertate.
- Espressione dei pareri sugli scritti difensivi.
- Effettuazione istruttorie sugli aspetti viabilistici.
- **SINDACO (O SUO DELEGATO):**
- Nomina della Commissione Commercio su aree pubbliche.

## Art.4 - Terminologia

Nella presente normativa, ove non si utilizzi l'indicazione espressa di una legge o altro provvedimento normativo, o la denominazione estesa utilizzata nelle leggi, si farà riferimento alla seguente terminologia:

### ● **NORMATIVE DI RIFERIMENTO:**

- **DECRETO:** Il D.Lgs. 31/03/98 N° 114 "Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art.4, comma 4, della Legge 15/03/97 n° 59"
- **LEGGE REGIONALE (L.R.):** La Legge della Regione Lombardia N° 6 del 2/2/2010 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di commercio e fiere"
- **INDIRIZZI REGIONALI:** la Delibera di Giunta Regionale n° X/5345 del 27/06/2016 "*Disposizioni attuative della disciplina del commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 (testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) e sostituzione delle dd.gg.rr. 3 dicembre 2008 n. 8570, 5 novembre 2009 n. 10615 e 13 gennaio 2010 n. 11003*".
- **REGOLAMENTO:** il regolamento emanato ai sensi dell'art. 24, comma 4 della Legge Regionale Lombardia 6/2010 e del punto 7 della DGR 27/06/2016 n° X/ 5345.

### ● **ORGANI E UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

- **RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO:** il soggetto competente, ai sensi del TUEL 18-08-2000 n. 267 e del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi all'adozione di atti aventi natura provvedimentoale;
- **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** la persona responsabile del coordinamento dell'istruttoria inerente la verifica degli aspetti sia di natura strettamente commerciali della domanda, sia di natura Urbanistico-edilizia e viabilistica individuato in conformità al regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- **UFFICIO COMPETENTE** (o semplicemente UFFICIO): l'Ufficio a cui il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi assegna la competenza alla istruttoria dei procedimenti relativi all'attività di commercio;
- **S.U.A.P.:** Sportello Unico per le Attività Produttive, di cui al DPR 160/10 e successive modifiche.

### ● **VARIE:**

- **AREE PUBBLICHE:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- **POSTEGGIO:** la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- **MERCATO:** l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

- **MERCATO STRAORDINARIO:** l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista, in occasione di festività o eventi particolari e con la presenza degli stessi operatori normalmente concessionari di posteggio;
- **FIERA:** la manifestazione caratterizzata dalla presenza, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità sulla base di apposita convenzione o di altro atto idoneo, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;
- ~~**SAGRA:** ogni manifestazione temporanea comunque denominata, finalizzata alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, indicata nel calendario regionale delle fiere e delle sagre;~~
- **CALENDARIO REGIONALE DELLE FIERE E DELLE SAGRE:** l'elenco approvato dal comune e pubblicato sul sito web regionale per consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre;
- **PRESENZE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA:** il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **PRESENZE EFFETTIVE IN UN MERCATO O IN UNA FIERA:** il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale manifestazione;
- **ATTREZZATURE:** i banchi e i trespoli, ancorché muniti di ruote, i chioschi, i veicoli attrezzati per la vendita e ogni altro apparecchio funzionale all'esposizione, alla vendita o alla somministrazione delle merci;
- **ISTANZA:** l'atto scritto con il quale il richiedente dà luogo all'avvio di un procedimento. Con il termine generico di istanza vengono indicate nel presente regolamento sia le domande che le comunicazioni o dichiarazioni di inizio di attività o SCIA, per gli aspetti procedurali e le disposizioni comuni a tutte le suddette tipologie.
- **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE E FIERE NON CALENDARIZZATE:** manifestazioni non istituzionalizzate e non ricorrenti, organizzate dall'Amministrazione Comunale oppure da associazioni di categoria, comitati o soggetti privati;
- ~~**SAGRA:** manifestazione temporanea finalizzata alla promozione, alla socialità ed alla aggregazione in cui è presente l'attività di somministrazione alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva;~~
- ~~**ATTIVITÀ OCCASIONALI DI CESSIONI A FINI SOLIDARISTICI:** le attività in cui enti non commerciali, direttamente tramite proprio personale o mediante soggetti volontari, offrono al pubblico indifferenziato merci in cambio di una offerta libera, destinando i proventi, al netto delle eventuali spese vive, esclusivamente a scopi di beneficenza o di sostegno ad iniziative caritatevoli, solidaristiche o di ricerca, effettuate su suolo pubblico o suolo privato aperto al pubblico;~~
- ~~**ENTI NON COMMERCIALI:** enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato (enti privati con o senza personalità giuridica: associazioni, comitati, fondazioni, consorzi, circoli, club, accademie, congregazioni, etc...) che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (D.P.R. 917/86 artt. 143 – 150);~~
- ~~**ATTIVITÀ OCCASIONALI DI VENDITA IN MANIFESTAZIONI PUBBLICHE:** attività accessoria di vendita o somministrazione alimenti e bevande svolta da soggetti su aree private nell'ambito di manifestazioni temporanee non aventi fini di lucro~~

Si intendono come atti scritti anche quelli inviati in forma telematica tramite Posta Elettronica Certificata o tramite compilazione diretta On-Line con gli appositi programmi in essere o futuri, implementati dall'Amministrazione Regionale (MUTA) e dalle Camere di Commercio o con sistemi informatici proprietari dell'Amministrazione Comunale.

Qualora, in applicazione di nuove norme di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti, venissero diversamente articolate le competenze di cui al presente regolamento, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa.

## Art.5 - Consultazioni parti sociali

Per l'assunzione di decisioni in merito ai seguenti argomenti è obbligatoria la consultazione delle categorie interessate:

- programmazione di tutte le attività di commercio su area pubblica, ancorché esercitate in forma occasionale e alla stesura del calendario regionale delle fiere;
- definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche, e del relativo numero di posteggi;

- istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- predisposizione dei regolamenti ed atti aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche;
- richieste di concessione di suolo pubblico o privato nella disponibilità comunale per l'istituzione di fiere al di fuori del calendario regionale;
- ogni variazione del mercato, compresi gli orari di svolgimento del medesimo;
- determinazione delle tipologie merceologiche di ogni singolo posteggio.

La consultazione può avvenire facoltativamente anche per altri argomenti relativi alla materia del commercio su aree pubbliche.

Il parere reso dagli organismi ai sensi del presente articolo ha natura consultiva obbligatoria ma non vincolante. La consultazione avviene con gli strumenti indicati all'articolo seguente.

## Art.6 - Commissione consultiva

La consultazione delle categorie avviene attraverso la Commissione Consultiva Commercio su aree pubbliche, così costituita, su nomina del Sindaco:

- Il Sindaco o suo delegato, che la presiede
- Il Responsabile del SUAP o suo delegato
- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici o suo delegato
- Il Comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato
- 3 Rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche, espressi dalle associazioni presenti sul territorio;
- 1 Rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.

~~Su designazione degli organismi rappresentati, la Commissione può includere anche membri supplenti sempre nominati dal Sindaco in ragione di:~~

- ~~• Fino a 3 Rappresentanti supplenti delle associazioni di categoria delle imprese di commercio su aree pubbliche;~~
- ~~• 1 Rappresentante supplente delle associazioni di tutela dei consumatori e utenti.~~

~~La partecipazione alle attività della commissione è in forma gratuita~~

La commissione dura in carica 3 anni dalla nomina e la partecipazione alla sua attività è in forma gratuita.

## Art.7 - Funzionamento della Commissione consultiva

### • CONVOCAZIONE

Le riunioni della Commissione, le cui sedute non sono aperte al pubblico, sono convocate dal Presidente mediante avviso scritto a cura dello Sportello Unico per le Attività Produttive, almeno sette giorni prima della seduta.

L'avviso di convocazione, inviato solo ai membri effettivi, è trasmesso a mezzo PEC o a mezzo FAX e contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo presso cui si svolgerà la riunione, nonché le informazioni circa gli argomenti da trattare.

In prima convocazione, la seduta della Commissione si ritiene valida nel caso in cui prendano parte almeno la metà più uno dei membri assegnati o dei loro supplenti; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà trascorrere almeno un'ora.

Se nel corso di una seduta dovesse emergere la necessità di approfondire ulteriormente un argomento, il Presidente può convocare la riunione successiva anche verbalmente e a breve distanza di tempo, con il medesimo ordine del giorno, a condizione che siano presenti tutti i membri e che gli stessi diano il proprio consenso.

La partecipazione alla Commissione, senza diritto di voto, di persone estranee quali consulenti, esperti, rappresentanti di categoria, presentatori di richieste, assessori, ecc., è ammessa su iniziativa del Presidente anche su richiesta di altri Commissari, in questo ultimo caso previo assenso della maggioranza dei Commissari presenti.

Di ogni riunione della Commissione viene redatto un verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e trasmesso ai Commissari presenti nella seduta alla quale si riferisce il verbale stesso.

### • VOTAZIONI

Le proposte sono approvate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione equivale a non voto; pertanto non si computa ai fini del quorum di votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto può essere segreto, qualora ciò sia richiesto da almeno un terzo dei presenti.

Le votazioni contrarie o di astensione possono essere motivate. La motivazione, in tal caso, sarà riportata a verbale della riunione.

- **ASSENZE**

I Commissari che si assentano ingiustificatamente da tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, ~~senza fare intervenire i supplenti~~ vengono dichiarati decaduti e debbono essere sostituiti ~~con i relativi supplenti~~, dando immediato avvio alla procedura per la nomina di nuovi ~~supplenti-commissari~~.

La decadenza sarà comunicata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive agli interessati ed alle Associazioni, Enti od Organizzazioni che li avevano designati; con lo stesso atto saranno richiesti i nominativi dei sostituti.

## **Art.8 - Modalità di svolgimento dell'attività**

Ai sensi dell'Art. 21 della L.R. 6/2010 il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione nell'ambito di mercati o fuori dai mercati, su posteggi isolati
- b) su area pubblica in forma itinerante.

## **Art.9 - Pubblicità dei prezzi**

I prezzi dei prodotti posti in vendita devono essere indicati in maniera chiaramente visibile al pubblico, mediante apposito cartello (che può essere unico nel caso di prodotti identici dello stesso valore esposti insieme).

Qualora il prezzo sia chiaramente indicato sul prodotto con caratteri ben leggibili, non si richiede l'apposizione del cartellino dei prezzi, sempreché il prodotto sia esposto in maniera tale da consentire l'agevole lettura del prezzo da parte del consumatore.

## **Art. 10 - Norme igienico-sanitarie**

Gli operatori presenti sul mercato debbono osservare, nell'esercizio della loro attività, le norme previste dalla normativa sanitaria in materia di vendita al pubblico di sostanze alimentari e bevande.

Il commercio di sostanze alimentari, ove non espressamente vietato dalle norme vigenti, deve essere effettuato con attrezzature e mezzi idonei ad assicurare la conservazione igienica delle sostanze. Le norme particolari concernenti il commercio di tali sostanze sono indicate nella normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nonché nel presente regolamento.

~~È ammessa la vendita di animali di affezione, purché vengano rispettate le norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. Tale tipologia di vendita inoltre, deve essere svolta in posteggi distanti almeno 10 mt dai banchi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande.~~

~~Pane: può essere venduto al minuto, fatte salve le norme igienico sanitarie specifiche, da chiunque abbia titolo a vendere i prodotti del Settore Alimentare.~~

~~La vendita di pane non confezionato, e la relativa affettatura, è ammessa solo in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'Art. 3, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e comunque dalle disposizioni in materia igienico sanitaria vigenti. In mancanza di tali banchi è consentita solo la vendita di pane confezionato~~

## **Art.11 - Settori merceologici**

L'attività commerciale, e i conseguenti provvedimenti autorizzativi o di comunicazione, sono articolati nei settori merceologici: alimentare e non alimentare.

Il titolo autorizzativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche per la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche, nel rispetto delle norme igienicosanitarie, anche ai fini della manipolazione e cottura degli alimenti previa comunicazione alla competente autorità di controllo.

Con il Regolamento possono essere stabiliti vincoli in merito alle tipologie merceologiche vendibili nell'ambito dell'attività

di commercio svolta su posteggio fisso.

In conformità a quanto disposto all'articolo 26, comma 3, del Decreto, la comunicazione o l'autorizzazione per un intero settore merceologico non esime dal rispetto delle normative specifiche in materia di vendita di particolari prodotti quali i prodotti di ottica oftalmica, gli articoli sanitari ed ogni altro prodotto la cui vendita necessiti di ulteriori titoli o presupposti oltre a quelli generali previsti dal Decreto.

I soggetti autorizzati per il settore alimentare possono vendere tutti i prodotti alimentari, a condizione che dispongono delle autorizzazioni sanitarie eventualmente prescritte per particolari prodotti o modalità di vendita.

## **Art.12 Abbinamenti di diversi settori merceologici**

Il rilascio di autorizzazioni per entrambi i settori merceologici, o l'aggiunta ad una autorizzazione esistente dell'altro settore merceologico sono sempre possibili nell'ambito dei criteri generali della legge e delle norme specifiche del presente regolamento, fatte salve le norme igienico-sanitarie e purché ricorrano tutte le altre condizioni previste dal presente regolamento.

## **Art.13 Limitazioni e divieti alla vendita di prodotti particolari**

Sulle aree pubbliche possono essere posti in vendita tutti i tipi di merci, nel rispetto delle relative norme sanitarie e di sicurezza, con le sole eccezioni stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.lgs. 114/1998, i divieti di vendita su aree pubbliche riguardano:

- Le bevande alcoliche di qualunque gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'Art.176, comma 1, del R.D. 635/1940 e successive variazioni. In ogni caso è vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione dalle ore 24.00 alle ore 7.00, ai sensi dell'art. 34 L. 96/2010;
- Le armi e gli esplosivi (art. 30, comma 5 del D.lgs. 114/1998)
- Gli oggetti preziosi (art. 30, comma 5 del D.lgs. 114/1998)

Per le armi, esplosivi e preziosi, il divieto riguarda anche l'esposizione.

La vendita su aree pubbliche di strumenti da punta e da taglio, di cui all'Art. 37 del TULPS, è consentita solo ai soggetti titolari dell'apposita licenza di Pubblica Sicurezza.

In caso di vendita di merci antiche o usate, nel rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario e della tutela del consumatore, gli operatori devono esporre apposito cartello (dim. 30 x 50) ben visibile al pubblico recante l'indicazione di prodotto usato o antico e non similari (vintage, stock). Su richiesta degli ufficiali della Polizia Locale deve essere esibita la documentazione relativa alla sanificazione delle merci vendute.

## **TITOLO II DISPOSIZIONI PROCEDURALI COMUNI**

### **Art.14 Disposizioni comuni**

Le norme previste dal presente Titolo recano la disciplina generale relativa ai procedimenti in materia di commercio sulle aree pubbliche di cui al Regolamento.

Le disposizioni previste dai Titoli che seguono con riferimento a specifici procedimenti devono considerarsi prevalenti rispetto a quelle eventualmente difformi contenute nel presente Titolo.

### **Art.15 Requisiti per lo svolgimento dell'attività**

L'esercizio dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti morali e professionali stabiliti dalle vigenti leggi nazionali e regionali ed in particolare dall'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e dall'art. 20 della L.R. 6/2010.

### **Art.16 - Presentazione delle istanze**

Le istanze di rilascio autorizzazione e, nel caso di commercio su posteggio, della concessione sono presentate, dal titolare della ditta individuale o in caso di persona giuridica dal legale rappresentante della società.

La domanda deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dello Sportello unico per le Attività Produttive.

L'istanza va indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive per via telematica secondo quanto disposto dal D.p.r. 160/2010 e con le modalità stabilite con provvedimento del responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

## **Art.17 - Documentazione da allegare**

All'istanza vanno allegati i seguenti documenti:

a. In caso di ditta individuale:

- Copia di un documento di identità in corso di validità

b. In caso di società:

- Copia di un documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti previsti dall'art. 85 D.lgs. 159/2011;

c. In caso di richiedente non cittadino di uno Stato dell'unione Europea (in aggiunta a quanto sopra)

- Copia del permesso di soggiorno o titolo equipollente

## **Art.18 - Istruttoria dell'istanza**

L'istanza è ricevuta dallo Sportello Unico per le Attività Produttive che, dopo la protocollazione, verifica la completezza formale dell'istanza al fine di verificarne la ricevibilità.

L'istanza si intende irricevibile nei casi di:

- a) presentazione in forma non telematica;
- b) presentazione con modalità telematica diversa da quella prevista dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
- c) non corretta compilazione tale da non rendere possibile l'esatta individuazione dell'attività/intervento oggetto dell'istanza o la corretta individuazione del soggetto interessato o titolare dell'istanza;
- d) la mancata sottoscrizione mediante idonea Firma Digitale del modello e dei documenti allegati;
- e) la mancata sottoscrizione autografa della modulistica, dichiarazioni, attestazioni e degli allegati, qualora ciò sia necessario in base alla modalità di invio previste dal Regolamento o dalle disposizioni del responsabile del S.U.A.P.;
- f) il mancato invio dei documenti e degli allegati previsti dalla legge e/o dal Regolamento, ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;
- g) il mancato invio della procura, qualora la presentazione dell'istanza avvenga per mezzo di intermediario o la sua incompleta compilazione;
- h) la mancata sottoscrizione autografa della procura all'intermediario da parte di tutti i soggetti a ciò obbligati (legale rappresentante, preposto, etc.);
- i) il mancato invio della copia del documento di identità e del permesso di soggiorno, qualora necessario, in corso di validità dei soggetti che con l'istanza rendono delle autocertificazioni, dichiarazioni o attestazioni ovvero l'illeggibilità degli stessi qualora inviati;

**Entro 3 10 giorni**, decorrenti dalla data di ricezione della domanda per il rilascio di un provvedimento (autorizzazione, concessione, etc.) il S.U.A.P. trasmette la comunicazione di avvio del procedimento al richiedente, con l'indicazione dell'ufficio preposto alla trattazione della pratica, del responsabile e degli orari di ricevimento del pubblico oppure provvede a comunicare all'interessato i motivi di irricevibilità dell'istanza e conseguente archiviazione e la possibilità per l'interessato di presentare una nuova istanza che risulti completa e ricevibile in base a quanto previsto dalla legge e dal presente Regolamento. In caso di procedimento di S.C.I.A., la comunicazione di cui al periodo precedente è inviata nell'ipotesi di avvio di un procedimento successivo all'attività di controllo svolta dal S.U.A.P..

Fermi i casi di irricevibilità sopra indicati o gli ulteriori casi eventualmente previsti in base alla legge, qualora fosse

necessario acquisire integrazioni ai fini dell'istruttoria, il Responsabile del Procedimento formula la relativa richiesta inviandola a mezzo PEC entro 30 giorni successivi alla data di presentazione dell'istanza stessa al S.U.A.P..

L'interessato dovrà procedere all'integrazione dell'istanza, così come richiesto, entro il termine a tal fine assegnatoli, decorso il quale, senza che le integrazioni richieste siano pervenute, il S.U.A.P. conclude il procedimento sulla base delle risultanze istruttorie acquisite.

~~Del ricevimento della domanda viene data notizia mediante pubblicazione all'albo pretorio in adempimento agli obblighi di informazione ai controinteressati di cui alla Legge 241/90.~~

## **Art.19 - Conclusione del procedimento**

L'istruttoria deve comunque essere conclusa entro i termini di legge con l'emissione di un esplicito provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione.

In caso di esito negativo dell'istruttoria, prima della formale adozione di un provvedimento di diniego, il SUAP comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990, assegnando all'interessato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano a decorrere nuovamente e per l'intero dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

## **Art.20 Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata previa corresponsione da parte dell'interessato di eventuali oneri, tasse e diritti previsti dalla legge e dai regolamenti.

## **Art.21 - Subingresso**

I subingressi, per atto tra vivi o mortis causa, nella titolarità o nella gestione di un'azienda o di un suo ramo, sono comunicati al S.U.A.P. a cura del subentrante utilizzando la modulistica unificata regionale o altra modulistica stabilita dal Responsabile del S.U.A.P..

Nel caso di subingresso relativo a titoli autorizzativi rilasciati da altri Comuni il S.U.A.P. procederà trasmettere il titolo in originale al Comune che lo ha rilasciato per gli adempimenti conseguenti.

La comunicazione deve essere fatta entro 4 mesi dall'acquisizione del titolo, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Il subentrante per causa di morte può comunque continuare provvisoriamente l'attività in attesa del conseguimento dei requisiti purché questi vengano acquisiti entro i termini di decadenza dell'autorizzazione ovvero entro 1 anno dalla morte del dante causa salvo proroga di ulteriori 30 giorni in caso di comprovata necessità.

Il subingresso, in proprietà o gestione, comporta il diritto al rilascio di una nuova autorizzazione a nome del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge.

Il subingresso in un'azienda intestataria di concessione di posteggio comporta di diritto anche al subingresso nella concessione stessa, fino alla sua naturale scadenza.

Il subingresso comporta anche il trasferimento al cedente dei diritti di priorità e delle presenze di spunta. Questi non possono essere ceduti separatamente dall'autorizzazione alla quale si riferiscono.

La comunicazione di subingresso presentata dal subentrante non esime il cedente, o i suoi eredi, dall'obbligo di presentare la comunicazione di cessazione.

## **Art.22 - Comunicazione agli Enti ed Uffici**

Il S.U.A.P. provvede tempestivamente a comunicare agli enti ed agli uffici di seguito elencati i provvedimenti e le comunicazioni relativi al rilascio, revoca o la sospensione dei titoli amministrativi necessari per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche nonché le cessazioni dell'attività.

Essi sono:

- Comando della Polizia Locale
- Ufficio Tributi del Comune
- Gestore del servizio di riscossione del Tributo Locale in materia di servizi ecologici ed ambientali;
- ATS Insubria.

### **Art.23 - Inizio dell'attività**

L'attività, sia in forma itinerante che su posteggi fissi, deve iniziare entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità.

L'inizio dell'attività deve essere comunicato allo Sportello Unico per le Attività Produttive utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dello Sportello unico per le Attività Produttive.

Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, fiscali e previdenziali previsti dalle disposizioni vigenti. La relativa dimostrazione avviene con la produzione dell'attestazione ai sensi dell'Art.26.

L'inizio di attività su posteggi, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza è dimostrata tramite i rapporti di mercato della Polizia Locale.

### **Art. 24 - Obbligo di esibizione dei titoli autorizzativi**

Gli operatori del commercio su suolo pubblico devono esibire in originale, ad ogni richiesta di controllo della POLIZIA LOCALE, i titoli autorizzativi posseduti per l'esercizio dell'attività di vendita, nonché la concessione del suolo pubblico in caso di attività svolta su posteggio.

### **Art.25 - Cessazione dell'attività**

La cessazione dell'attività deve essere comunicata al SUAP utilizzando la modulistica unificata regionale o altra modulistica stabilita dal Dirigente del SUAP, allegando l'autorizzazione in originale e, ove prevista, la concessione di posteggio.

### **Art.26 - Attestazione annuale degli obblighi amministrativi**

Contestualmente con l'avvio dell'attività e successivamente con cadenza annuale, nel rispetto delle indicazioni temporali e delle modalità fissate dalla Giunta regionale, l'operatore tramite la richiesta di attestazione da presentare al S.U.A.P. o ad una delle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, deve dichiarare l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali.

Per ogni richiesta di attestazione inoltrata al S.U.A.P., lo stesso verifica che l'operatore risulti in regola con tutti gli adempimenti previsti riferiti al complesso delle attività commerciali dallo stesso svolte.

L'attestazione annuale deve essere posseduta da tutti gli operatori che svolgono l'attività in Lombardia, sia su posteggio sia in forma itinerante, anche se titolari di autorizzazione rilasciata da un comune appartenente ad altra regione italiana.

Ad ogni richiesta della POLIZIA LOCALE l'operatore deve esibire l'attestazione annuale in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato “.pdf”.

### **Art.27 - Carta di esercizio**

Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, il S.U.A.P. rilascia una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

Devono risultare in possesso della carta di esercizio i soggetti titolari di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, su posteggio dato in concessione pluriennale nell'ambito del mercato o della fiera.

Non sono soggetti alle disposizioni in tema di carta di esercizio i titolari di posteggi c.d. isolati, ovvero istituiti dall'Amministrazione su aree diverse da quelle individuate come sede di mercato o di fiera e gli operatori che esercitano

in forma itinerante con autorizzazione rilasciata da un comune di un'altra regione italiana.

Ad ogni richiesta della POLIZIA LOCALE l'operatore deve esibire la Carta d'esercizio in forma cartacea oppure su supporto informatico in grado di consentire la corretta visualizzazione di file in formato ".pdf".

Nel caso di società di persone la carta d'esercizio deve riportare i riferimenti anche degli altri componenti della società; ciascuno di essi deve possedere una copia del documento (con i dati del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i suoi dati anagrafici e la sua fotografia, Nel caso di società di capitali, la carta di esercizio deve riportare, nel "Foglio Aggiuntivo", i riferimenti dei soli altri soci che risultano essere prestatori d'opera. La predetta indicazione vale anche nel caso in cui l'attività sia esercitata da un lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato.

Negli altri casi tale scheda è sostituita dalla documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell'assunzione. Il collaboratore, su richiesta dell'organo di controllo, deve esibire la copia aggiornata del titolare della carta di esercizio per il quale presta la propria attività.

## **TITOLO III ATTIVITA' ITINERANTE**

### **Art.28 - Istanza di autorizzazione**

Le istanze di rilascio dell'autorizzazione presentate ai sensi dell'Art.16 devono contenere:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui Art.15;
- il settore o i settori merceologici;
- la dichiarazione di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante, fatto salvo il caso di legittimo subingresso

### **Art. 29 - Autorizzazione per il commercio in forma itinerante**

Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società di persone o giuridica, non può essere rilasciata più di una autorizzazione per il commercio in forma itinerante.

Alla presentazione di una nuova domanda di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il S.U.A.P. verifica il requisito di cui al comma precedente, attraverso la carta di esercizio di cui all'Art. 27, avvalendosi dell'apposito sistema informativo regionale relativo al commercio ambulante.

È fatto salvo il subingresso, a seguito del quale il S.U.A.P. dovrà provvedere alla reintestazione dell'autorizzazione all'operatore subentrante anche se già in possesso di altra autorizzazione per il commercio itinerante. Il titolo autorizzatorio dovrà recare l'indicazione che si tratta di una reintestazione per subingresso.

Tutte le autorizzazioni in capo ad un solo soggetto devono, comunque, essere mantenute distinte.

Il cambiamento dei dati anagrafici presenti sull'autorizzazione è soggetto a comunicazione da presentare al S.U.A.P. entro 7 giorni dall'avvenuta modifica, utilizzando la modulistica unificata regionale o altra modulistica stabilita dal Dirigente del S.U.A.P.. A seguito di tale comunicazione Il S.U.A.P. provvede all'aggiornamento del titolo autorizzatorio.

### **Art.30 - Silenzio assenso**

Trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda senza che il S.U.A.P. abbia comunicato il proprio diniego, l'istanza si intende accolta, con il conseguente obbligo di procedere al rilascio dell'autorizzazione.

Dalla data di decorrenza del silenzio assenso, anche se non è ancora stata emessa l'autorizzazione, il richiedente potrà dare inizio all'attività, dopo avere presentato all'Amministrazione, laddove richiesta, la SCIA necessaria ai fini sanitari.

### **Art.31 - Modalità di svolgimento dell'attività**

L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolta da imprese individuali e società titolari:

- di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata ai sensi della vigente normativa nazionale e/o regionale da altro Comune italiano.

- di autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio, rilasciata ai sensi dell'Art. 21 comma 5 della L.R. 6/10 s.m.i., dai Comuni della Lombardia, limitatamente ai giorni ed alle ore diverse da quelli indicati nell'autorizzazione per il posteggio fisso.

L'attività di vendita al dettaglio in forma itinerante può essere svolta:

- su area pubblica;
- al domicilio del Consumatore;
- nei locali, o più in genere negli spazi privati in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Qualora l'operatore sia titolare, oltre che di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, di autorizzazione per l'attività su posteggi in concessione, può esercitare l'attività itinerante anche nei giorni e nelle ore in cui è concessionario di posteggio, fermo restando quanto stabilito al successivo Art.40.

### **Art.32 - Sosta degli operatori itineranti**

La sosta dei veicoli degli operatori itineranti deve avvenire nel totale rispetto delle norme del Codice della Strada, delle norme contenute in regolamenti ed ordinanze sindacali in materia di circolazione stradale e di sosta, del piano urbano del Traffico o della viabilità, nonché delle eventuali disposizioni relative alla circolazione ed alla sosta emanate dalla Provincia o dallo Stato in relazione alle aree di circolazione di loro competenza.

La sosta, oltre ad avvenire su aree non assoggettate a divieto, deve avvenire in modo da non arrecare intralcio alla circolazione, da non togliere visibilità ad incroci, passaggi pedonali, da non ostruire passi carrai, non danneggiare i marciapiedi e non impedire gli accessi alle proprietà private e pubbliche e non superare le delimitazioni degli stalli di sosta.

La sosta deve essere limitata al tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di vendita e comunque non oltre il termine massimo di minuti sessanta 60.

Decorso il termine di cui al comma precedente, l'operatore commerciale dovrà spostarsi di almeno 500 metri dalla posizione precedentemente occupata, con divieto di ritornare nello stesso punto nell'arco della giornata.

È vietato effettuare la vendita a meno di 250 mt (calcolata con percorso stradale) da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

È fatto comunque divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi espositivi appoggiati a terra, nonché di scaricare sul suolo pubblico liquami, rifiuti, imballaggi o altro.

È fatto divieto di depositare rifiuti sulla sede stradale. I rifiuti debbono essere raccolti in appositi contenitori ed asportati, dall'operatore itinerante, al momento dello spostamento del veicolo secondo le prescrizioni comunali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti nonché di ordinanze comunali appositamente emanate e di indirizzi operativi e direttive impartite dal comune o da altro organo deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. La violazione al divieto di abbandono dei rifiuti e dei contenitori di raccolta sulla sede stradale o in qualsivoglia area del territorio comunale oltre che comportare l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti comporterà la segnalazione all'autorità giudiziaria ed al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per i provvedimenti di competenza.

### **Art.33 - Aree interdette all'esercizio del commercio itinerante**

Nei giorni in cui nel territorio comunale si svolgono mercati (anche in edizione straordinaria) o fiere, l'esercizio in forma itinerante è vietato nelle aree circostanti fino a 500 metri di distanza.

Nel caso di istituzione di nuove fiere o mercati o di spostamento del mercato esistente il relativo provvedimento, dovrà indicare l'estensione dell'area di interdizione.

L'interdizione parte dall'orario di inizio di accesso all'area di mercato e termina all'ora in cui l'area di mercato deve essere lasciata libera. Per le aree direttamente occupate dal mercato, l'interdizione cessa alla fine delle operazioni di pulizia.

Date le caratteristiche dei luoghi, al fine di evitare problemi al normale flusso veicolare e di garantire la sicurezza della circolazione, l'esercizio dell'attività itinerante è permanentemente interdetto nelle seguenti vie e piazze:

<b>Tabella 1 AREE INTERDETTE ALLO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO ITINERANTE.</b>		
N°	AREA	NOTE
1	Via Bellini;	
2	Piazza Centenari;	
3	Via G. Rossini;	
4	Via U. Foscolo;	
5	Via Palestrina;	
6	Piazza Unità d'Italia;	
7	Piazza S.S. Pietro e Paolo;	
8	Via Vittorio Veneto;	
9	Via Buonarroti;	
10	Via R. Sanzio;	
11	Via L. Da Vinci (ad esclusione dell'area a parcheggio di fronte l'edificio scolastico);	
12	Via Canova;	
13	Via Bramante;	
14	Via Spinoza;	
15	Via Dante (ad esclusione dell'area a parcheggio adiacente l'edificio scolastico);	
16	Via Crestani (ad esclusione dell'area a parcheggio adiacente il passaggio a livello F.N.M.);	
17	Via Galli;	
18	Via Europa;	
19	Via Passerini;	
20	Via Filzi;	
21	Via Brenna;	
22	Via Monte Grappa;	
23	Via Del Carso;	
24	Via M.S. Gabriele	
25	Viale Marconi	
26	C.so Bernacchi;	
27	Piazza Mazzini;	
28	Corso Matteotti;	
29	Via Rismondo;	
30	Via Garibaldi;	
31	Via A. Volta;	
32	Piazza Stazione;	
33	Via Cantore;	
34	Via Zini;	
35	Via Zucchi;	
36	Via Crocifisso;	
37	Via Pindemonte;	
38	Via Piave (nel tratto compreso tra Via Zucchi e Via Albisetti);	
39	Via Toti;	

40	Via G. Mameli;	
41	Via N. Sauro;	
42	Via XXV Aprile;	
43	Via De Simoni;	
44	Via S. Stefano;	
45	Via Cavour;	
46	Via Bianchi (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via Castiglioni);	
47	Piazza Braschi;	
48	Salita Pusterla;	
49	Via Sopranzi;	
50	Via Roncaccio;	
51	Via Melzi;	
52	Via Monti;	
53	Via Crosti;	
54	Via Pascoli;	
55	Via Parini;	
56	Via Jenner;	
57	Via Manzoni;	
58	Via Buzzati;	
59	Via Carducci;	
60	Via IV Novembre;	
61	Via XI Febbraio;	
62	Piazza XXIV Maggio;	
63	Via Petrarca;	
64	Via Campidoglio;	
65	Via Zara;	

Il divieto si intende esteso anche alle aree pubbliche, o private ad uso pubblico, poste ai lati delle vie e piazze sopra elencate.

Il dirigente del S.U.A.P., con propria ordinanza motivata, potrà temporaneamente autorizzare per esigenze del tutto occasionali, legate a particolari manifestazioni o eventi, l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle vie, piazze ed aree interdette. Inoltre, sempre con propria ordinanza motivata potrà inibire o assoggettare a limiti lo svolgimento dell'attività in forma itinerante:

- nelle vie e piazze interessate da lavori alla sede stradale o da cantieri suscettibili di ridurre la fluidità del traffico;
- nelle aree concesse per manifestazioni, cortei e trattenimenti;
- in aree occasionalmente soggette a particolari flussi di traffico o di persone;
- per motivi straordinari di ordine pubblico o viabilità.

Nelle aree interdette al commercio itinerante è comunque permessa la vendita presso il domicilio dei consumatori.

### **Art.34 - Orari di esercizio dell'attività**

L'orario e le giornate di svolgimento delle attività commerciali in forma itinerante sono in via generale liberi.

Il SINDACO, per motivi di tutela dell'ordine, della quiete e della sicurezza pubblica, può stabilire con proprie ordinanze motivate delle limitazioni per le aree del territorio considerate particolarmente "sensibili" per la natura degli insediamenti

presenti (residenza, ospedali, case di riposo) o per limitazioni all'impatto acustico stabilite nel Piano Comunale di Azzonamento Acustico.

## TITOLO IV ATTIVITA' SVOLTA SUI POSTEGGI

### Art.35 - Durata delle concessioni

La durata delle concessioni di posteggio è stabilita in anni 12 (dodici) decorrenti dal loro rilascio e non è previsto alcun rinnovo o proroga delle stesse.

In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante ha validità fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.

### Art.36 – Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni

L'assegnazione dei posteggi avverrà sulla base dei seguenti criteri:

#### § 1. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI DI NUOVA ISTITUZIONE

- 1) Criterio correlato alla qualità dell'offerta: **punteggio attribuito 5**  
devono essere garantite almeno 2 delle seguenti condizioni:
  - vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy; per l'attribuzione del punteggio, almeno il 50% delle referenze nell'assortimento dei prodotti venduti deve possedere le caratteristiche in oggetto.
  - offerta al consumatore di una ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti; per l'attribuzione del punteggio, si intende per ampia possibilità di scelta la presenza di almeno 10 referenze per tipologia di prodotto.
  - partecipazione alla formazione continua di cui all'articolo 20, comma 10 della l.r. 6/2010;
  - l'adesione a certificazioni di qualità dei processi e delle produzioni riconosciute da enti certificatori nazionali; da provare con ottenimento della relativa certificazione.
- 2) Criterio correlato alla tipologia del servizio fornito: **punteggio attribuito 3:**  
dev'essere garantito l'impegno da parte dell'operatore a fornire almeno uno dei seguenti servizi quali:
  - la consegna della spesa a domicilio;
  - servizi di prenotazione o vendita via internet;
- 3) Criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica: **punteggio attribuito 2**  
devono essere garantiti:
  - la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto;
  - l'utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale (Euro 5 e superiori, GPL, Metano in forma liquida o gassosa, elettrico, ibrido);
- 4) Criterio correlato alle caratteristiche dell'impresa: **punteggio attribuito 3**  
deve verificarsi una delle seguenti condizioni:
  - Istanza presentata da giovani con meno di 40 anni al momento della presentazione della domanda, ossia progetti presentati da:
    - i) imprese individuali con titolare con meno di 40 anni;
    - ii) società di persone con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani con meno di 40 anni;
    - iii) società di capitali con almeno i due terzi del totale dei componenti costituito da giovani con meno di 40 anni che detengono almeno i due terzi delle quote del capitale sociale;

- Istanza presentata da soggetti usciti dal mondo del lavoro: ossia da soggetti che, al momento della presentazione della domanda, risultino in stato di disoccupazione involontaria ed in possesso della Dichiarazione di "Immediata Disponibilità al Lavoro", di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23 dicembre 2015.

I criteri di cui sopra potranno essere meglio specificati e dettagliati nel singolo bando di gara, in ragione delle concrete esigenze registrate dall'Amministrazione nonché della localizzazione del mercato da istituirsì.

A parità di punteggio sarà applicato l'ulteriore criterio di cui al punto 1.a) che segue relativo al rinnovo delle concessioni nei mercati già istituiti all'entrata in vigore del Regolamento.

Per l'assegnazione delle concessioni di posteggio resisi disponibili e per i posteggi di nuova istituzione nei mercati già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento si applicano i criteri che seguono relativi al rinnovo delle concessioni nei mercati esistenti all'entrata in vigore del Regolamento.

## **§ 2. CRITERI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO NEI MERCATI ESISTENTI**

- 1) Criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, articolato in:
  - a) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare al momento della partecipazione al bando sommata a quella dell'eventuale dante causa. Per essa sono stabiliti i seguenti punteggi:
    - Anzianità di iscrizione fino a 5 anni = **punti 40**;
    - Anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = **punti 50**;
    - Anzianità di iscrizione superiore a 10 anni = **punti 60**.
  - b) Anzianità acquisita sul posteggio al quale si riferisce la selezione = **punti 40**  
 Il punteggio relativo all'anzianità acquisita sul posteggio viene riconosciuto al soggetto titolare della concessione in scadenza al momento della presentazione della domanda.
- 2) Criterio relativo alla presentazione del D.U.R.C. o del certificato di regolarità contributiva. Al soggetto partecipante che, unitamente all'istanza di partecipazione, alleggi la suddetta documentazione saranno riconosciuti **punti 3**.

A parità di punteggio totale il posteggio è assegnato in base all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **§ 3. CRITERI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI IN POSTEGGI DI NUOVA ISTITUZIONE NEI MERCATI GIÀ ESISTENTI**

Nel caso di procedure per l'assegnazione di posteggi su area pubblica di nuova istituzione nei mercati già esistenti si applicano i criteri e i relativi punteggi di cui al § 1.

### **Art.37 - Concessioni di posteggio – prescrizioni**

Gli atti di concessione dei posteggi dei mercati e dei posteggi singoli fuori mercato sono rilasciati dal Dirigente del S.U.A.P..

In caso di rilascio dell'autorizzazione e della concessione per l'attività sui posteggi singoli, il SUAP ne dà immediatamente notizia alla Polizia Locale ed all'Ufficio Tributi per gli adempimenti ed i controlli di competenza.

Nell'atto di concessione deve essere specificato l'eventuale vincolo relativo alla merceologia assegnata al posteggio dalla Pianta Organica, nonché ogni eventuale altro onere contrattuale, compresa l'accettazione dell'obbligo di corresponsione della TOSAP e del tributo locale in tema di servizi ecologici ed ambientali.

All'atto della sottoscrizione al concessionario è data informazione del contenuto del presente regolamento e delle eventuali istruzioni ed indicazioni sulle modalità di svolgimento della raccolta differenziata.

Qualora lo spazio concesso sia dotato di attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, l'elenco di tali attrezzature deve essere allegato all'atto di concessione. Al momento della consegna al titolare è redatto un verbale di verifica della consistenza e dello stato di conservazione delle attrezzature stesse.

Analogo verbale deve essere redatto all'atto della riconsegna, facendo constatare, in contraddittorio con l'interessato, la presenza e lo stato di conservazione delle attrezzature inizialmente date in uso, e gli eventuali danni eccedenti il normale logorio d'uso per i quali il concessionario è tenuto a rispondere.

Non viene prevista la collocazione sull'area data in concessione di attrezzature di proprietà del concessionario, stabilmente ancorata al suolo.

### **Art.38 - Rinnovo delle concessioni**

**Almeno** 120 giorni prima dalla scadenza delle concessioni di posteggio il S.U.A.P. procede alla gara di assegnazione dei posti, secondo le modalità previste all'Art.48 e seguenti, pubblicando sul proprio sito internet il relativo bando.

Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda concedere nuovamente uno o più posteggi si dovrà procedere alla modifica del presente regolamento stabilendo la soppressione dei posteggi.

### **Art.39- Revoca della concessione per motivi di pubblico interesse**

Il responsabile S.U.A.P. può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla revoca, la concessione di un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata.

Avuto riguardo alle condizioni oggettive il nuovo posteggio concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore, scegliendo comunque tra le aree messe a disposizione dal Comune.

Qualora non sia possibile concedere contestualmente alla revoca un altro posteggio, nell'attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, l'operatore ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e la revoca, salvo casi di forza maggiore dovuti alla sopravvenuta indisponibilità dell'area sarà efficace ed operativa dalla data di concessione del nuovo posteggio.

Sempre per motivi di pubblico interesse o di causa di forza maggiore la concessione del posteggio può essere sospesa per una durata predeterminata da indicare espressamente nel provvedimento. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere, contestualmente alla sospensione, la concessione temporanea di durata pari a quella della sospensione, di un altro posteggio di pari superficie da localizzarsi su aree messe a disposizione della amministrazione.

### **Art.40 - Decadenza delle concessioni di posteggio**

La concessione di posteggio decade per mancato utilizzo dello stesso per un periodo di tempo complessivamente superiore, nell'anno solare, a quattro mesi o, nel caso di concessioni stagionali, per un periodo superiore ad un terzo delle giornate di utilizzo previste.

Ai fini del comma che precede non vengono prese in considerazione le giornate di assenza giustificate ai sensi dell'Art.43.

La revoca dell'autorizzazione è, in ogni caso, pronunciata dal Responsabile del S.U.A.P., previa comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento e concessione di un termine, non superiore a 30 giorni salvo cause di forza maggiore, per presentare le eventuali giustificazioni di assenza non ancora presentate ai sensi dell'Art.43.

### **Art.41 - Pagamento dei tributi**

La Giunta ed il Consiglio Comunale approvano, ciascuno per la propria competenza, l'entità della tassa di occupazione suolo pubblico, della tariffa di igiene ambientale, dei costi relativi alla fruizione dei servizi tecnologici (fornitura di corrente elettrica, acqua potabile e scarico acque reflue) e delle eventuali ulteriori tasse e tributi sulla base delle disposizioni vigenti in materia.

Tali importi sono riscossi dal Comune, così come previsto dagli specifici regolamenti comunali vigenti.

Gli operatori che non sono titolari di concessioni di posteggio ma che risultano temporaneamente assegnatari di posteggi in base alle disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento, provvedono giornalmente al pagamento dei relativi tributi.

Il mancato pagamento degli importi dovuti, anche per una singola fattispecie di tributo o canone, ovvero tariffa, per il

posteggio assegnato, comporta l'avvio delle procedure per il recupero coattivo delle somme dovute. Contestualmente il responsabile della relativa entrata, comunica il mancato pagamento al Responsabile del SUAP, il quale, previa comunicazione di avvio del relativo procedimento con la previsione di un termine per il pagamento delle somme dovute, dispone la sospensione dell'utilizzo del posteggio a decorrere dalla data del provvedimento e fino all'avvenuto pagamento comprensivo degli interessi legali e delle eventuali sanzioni. Qualora, alla scadenza del termine concesso il titolare della concessione, o altro avente titolo, non abbia effettivamente pagato le somme dovute, il Responsabile del SUAP revoca la concessione di posteggio e, conseguentemente, l'autorizzazione rilasciata.

Il mancato pagamento dei costi relativi alla fornitura dei servizi tecnologici comporta, previa comunicazione di inizio procedimento, il distacco degli allacciamenti. Qualora detta situazione determini la perdita dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza alimentare, si procederà alla sospensione dell'Attività, concedendo un termine per il ripristino dei requisiti igienico sanitari, decorso il quale senza che si sia provveduto al ripristino di detti requisiti, si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Nessun rimborso di pagamenti relativi a tributi, canoni o tariffe, è dovuto nel caso di mancata occupazione del posteggio, salvo i casi in cui l'impedimento è imputabile all'Amministrazione

## **Art.42 - Disposizioni particolari – obblighi degli operatori**

Gli operatori che occupano posteggi sul territorio comunale hanno l'obbligo di osservare le disposizioni di legge ed i regolamenti del Comune e di attenersi, nell'esercizio dell'attività, alle istruzioni impartite dagli organi di vigilanza ed alle limitazioni e precisazioni indicate nell'eventuale capitolato d'onere allegato alla concessione.

Ogni singolo operatore, nel rispetto degli orari stabiliti dal presente regolamento, provvederà all'occupazione del posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi di altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra ogni banco.

Al fine di garantire una sicura circolazione pedonale, è vietata all'interno dell'area mercatale la presenza e la circolazione di autoveicoli, motocicli e velocipedi, fatti salvi i casi di emergenza o quelli espressamente autorizzati dal comune.

Gli operatori dovranno comunque attenersi alle seguenti norme e divieti:

- a) devono tenere spenti i motori dei veicoli salvo nei momenti di accesso ed uscita dall'area di mercato;
- b) devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza, i corridoi tra banco e banco non possono essere occupati da sacchi, contenitori e altro;
- c) devono esporre la merce esclusivamente entro l'area assegnata e non ostacolare la viabilità;
- d) devono, alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato pulito e libero da ogni ingombro;
- e) non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella loro assegnata in concessione;
- f) non possono occupare spazi aerei, con sporgenze o merci appese, al di fuori della proiezione in verticale della superficie assegnata in concessione;
- g) non possono danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante le prese d'acqua ed elettriche;
- h) è vietato l'uso di apparecchi sonori; la sollecitazione all'acquisto delle merci deve essere contenuta nei limiti della tollerabilità.
- i) è consentito l'uso di apparecchi musicali a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti;
- j) sono tenuti ad occupare il posteggio assegnato per l'intera durata del mercato, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato. In caso contrario saranno considerati assenti a tutti gli effetti;
- k) è proibito danneggiare, deteriorare, manomettere ed insudiciare o imbrattare gli impianti di mercato, il suolo pubblico ed il patrimonio arboreo e gli arredi urbani;
- l) è assolutamente vietato accendere fuochi nell'area di mercato, infiggere pali o picchetti nel suolo;
- m) è vietato lavare i veicoli nell'area di mercato;
- n) è vietato l'uso di generatori elettrici. Previa autorizzazione dell'amministrazione comunale ne è consentito l'uso solo in casi di comprovata necessità unicamente per i posteggi non dotati di allacciamento elettrico;
- o) i posteggi dati in concessione devono essere utilizzati esclusivamente con l'ausilio dell'automezzo, essendo lo

stesso parte integrante dell'azienda, a riguardo l'automezzo deve essere posizionato alle spalle del banco e tassativamente all'interno del posteggio.

Gli operatori nello svolgimento della loro attività devono attenersi alle disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per il servizio di igiene urbana ed ambientale ed a tutte le disposizioni comunali che disciplinano la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con particolare riferimento a quelle in materia di separazione, raccolta e riciclo dei rifiuti. E' comunque fatto divieto di abbandonare rifiuti sulla sede stradale. Gli operatori hanno inoltre l'obbligo di osservare le ordinanze comunali appositamente emanate e gli indirizzi operativi e le direttive impartite dal comune o da altro soggetto deputato alla gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti. Le violazioni alle disposizioni dinanzi menzionate comporteranno l'applicazione delle specifiche sanzioni di legge e di regolamento in materia di smaltimento dei rifiuti e la segnalazione all'autorità giudiziaria per i fatti di rilevanza penale.

### **Art.43 - Assenze**

Le assenze dai posteggi si considerano giustificate solo nei seguenti casi:

- malattia o infortunio;
- gravidanza;
- mancato svolgimento del mercato o giornate in cui il mercato è dichiarato, nel rapporto redatto dagli operatori della Polizia Locale, inagibile o scarsamente agibile per condizioni meteorologiche o problemi di viabilità.

Nel primo caso l'assenza va adeguatamente giustificata, nel primo mercato utile.

Il certificato medico non può essere sostituito da autocertificazione. Per rispetto della privacy può non indicare la patologia di cui è affetto l'interessato, ma deve fare espressamente riferimento a cause che impediscono lo svolgimento della normale attività lavorativa e la durata dell'impedimento.

### **Art.44 - Rapporto di mercato**

La Polizia Locale compila, per ogni giorno di mercato, un rapporto da cui risultano:

- gli operatori assenti;
- gli operatori giunti in ritardo ed a cui non è stato consentito di occupare il posteggio;
- le assegnazioni temporanee giornaliere effettuate;
- gli operatori non titolari di posteggio presenti all'assegnazione temporanea giornaliera indicando se hanno potuto operare o meno;
- le eventuali infrazioni rilevate ed i provvedimenti presi;
- eventuali motivi di ordine generale che possano giustificare le assenze (situazioni atmosferiche avverse, blocchi e/o interruzioni della rete viabilistica, etc.);
- le condizioni atmosferiche;
- qualunque annotazione ritenuta opportuna con riferimento alla conduzione del posteggio ed alle violazioni di legge e delle disposizioni previste dall' Art.42.

Copia del rapporto va trasmessa al Responsabile del S.U.A.P., il quale provvederà a tenere aggiornate le liste degli operatori assegnatari di posteggio e di quelli iscritti alla spunta, da cui risultino, per ogni operatore, il numero di presenze e quelle di presenza effettiva, definite secondo le vigenti norme regionali. Le liste vanno tenute aggiornate sistematicamente con la massima frequenza possibile, e comunque ogni volta si proceda alla formazione di graduatoria per l'assegnazione di posteggi.

### **Art.45 - Caratteristiche e collocazione dei banchi**

Le dimensioni di ogni singolo banco sono quelle indicate nell'All. 1 PIANTA ORGANICA DEL MERCATO.

Lo spazio tra un posteggio e l'altro è non inferiore a 50 cm. di larghezza. Tale spazio deve sempre essere lasciato libero, nel caso in cui i due posteggi vengano assegnati allo stesso soggetto tale spazio può essere utilizzato dietro pagamento della maggior superficie occupata. Il concessionario indicherà su quale posteggio pagherà il supplemento.

Lo spazio di posteggio assegnato ad ogni operatore è lo spazio massimo utilizzabile dall'operatore stesso, dalla

proiezione a terra della tenda o copertura e di qualunque sporgenza del mezzo o attrezzatura appoggiata al suolo (generatori, tavolini, sedie, espositori, impianti pubblicitari, ecc.).

L'altezza minima dal suolo delle tende e coperture deve essere di 2,20 metri.

### **Art.46 - Posteggi liberi**

Sono dichiarati liberi i posteggi:

- di prima istituzione;
- ai quali il titolare ha fatto espressamente rinuncia;
- che sono stati revocati;
- per i quali la relativa concessione risulti scaduta.

### **Art.47 - Individuazione della disponibilità di posteggi**

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive individua i posteggi lasciati liberi per decadenza, revoca o rinuncia delle concessioni.

Nel caso si riscontri la disponibilità di posteggi liberi, l'Ufficio provvede, nei limiti delle possibilità e dei vincoli stabiliti dalla pianta organica, e con gli stessi criteri di priorità indicati all'Art. 58 per lo spostamento, ad accogliere le eventuali richieste di miglioria che possano essere effettuate tramite rotazione di operatori già assegnatari di posteggi, senza modificare la dimensione o il numero degli stessi.

Al termine di tali operazioni vengono individuati quali posteggi rimangono liberi per l'assegnazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il S.U.A.P. è tenuto a dare massima diffusione e divulgazione in merito alla disponibilità di posteggi da dare in concessione. A tal fine cura la pubblicazione dei bandi per l'assegnazione di detti posteggi all'albo pretorio e sul sito web del comune.

A semplice titolo di pubblicità notizia copia dei bandi va inoltrata anche alle associazioni di categoria.

### **Art.48 - Presentazione delle istanze**

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi, gli interessati presentano la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.

Nella domanda l'interessato dichiara ed indica:

- i dati anagrafici e il codice fiscale;
- il possesso dei requisiti di cui all'articolo Art.15;
- di non possedere nello stesso mercato un numero di autorizzazioni superiore a quanto previsto dall'Art.50;
- la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, gli estremi identificativi, planimetrici o numerici del posteggio chiesto in concessione;
- il settore o i settori merceologici.

### **Art.49 - Formazione della graduatoria**

Entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande il S.U.A.P. provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i seguenti criteri di priorità indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 15 giorni dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal bando. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

### **Art.50 - Rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni**

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate, sulla base della graduatoria definitiva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

Nello stesso mercato nessun soggetto può avere la titolarità o il possesso di più di tre concessioni per ciascun settore merceologico nelle aree mercatali con meno di cento posteggi ovvero di tre concessioni per settore merceologico in caso di posteggi superiori a cento.

Qualora lo stesso soggetto, risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato, dovrà rinunciare a uno o più dei posteggi assegnatigli, comunicandolo al S.U.A.P. entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In mancanza di tale comunicazione il S.U.A.P. procede d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero a questo assegnati mediante sorteggio e ad assegnarli al soggetto che segue nella graduatoria di posteggio. Qualora non vi siano domande relative al posteggio o ai posteggi interessati, il Comune procede a nuova selezione.

## Art.51 - Ubicazione e caratteristiche dei mercati

Il mercato si svolge nella seguente localizzazione, come meglio indicato nella planimetria allegata "AREA DI MERCATO" e con le caratteristiche tecniche in essa specificate:

### - Piazza Libertà e Indipendenza dei popoli

Le dimensioni, i settori merceologici e le eventuali specializzazioni merceologiche di ogni posteggio sono riportate nella Pianta Organica di cui all'All. 1 ed alla TAV. 3.

## Art.52 - Giorni ed orari di svolgimento

Le attività di mercato si svolgono con i seguenti orari:

<b>Tabella 2 ORARI DEL MERCATO di "Piazza Libertà e Indipendenza dei popoli"</b>	
Giorni di svolgimento	1) Tutti i giovedì, anche se giornata festiva, esclusi i giorni del 25 e 26 dicembre. Nei giorni 1° gennaio e 1° novembre, qualora cadessero di giovedì, il mercato è anticipato alla giornata di mercoledì; 2) Il 24 dicembre, qualora non cadesse di giovedì; 3) Nelle giornate di domenica del periodo compreso tra il 1° ed il 23 dicembre.
Occupazione e montaggio del posteggio: non prima delle	6.00
Termine occupazione: non oltre le	8.00
Effettuazione della spunta: alle	8.00
Liberazione del posteggio: non prima delle	12.30
non oltre le	14.00

Non appena concluse le operazioni di allestimento dei banchi da parte dei titolari di concessione è permesso l'accesso all'area mercatale solo ai mezzi degli spuntisti e a quelli di soccorso e della Polizia Locale.

È altresì vietato per motivi di viabilità e sicurezza concludere le operazioni di smontaggio dei banchi e di liberazione dei posteggi oltre l'orario indicato nella tabella.

Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente articolo compreso l'abbandono del posteggio prima dell'orario stabilito e lo smontaggio dei banchi oltre 15 minuti dopo l'orario indicato nella tabella comporterà oltre alla applicazione delle

sanzioni amministrative di legge anche l'addebito degli eventuali oneri sostenuti dalla Amministrazione comunale.

### **Art.53 - Pianta organica di mercato**

L'elenco dei posteggi che costituiscono la pianta organica del mercato è riportato nell'All. 1 la distribuzione degli stessi nell'area del mercato è riportata nella TAV. 3. Ogni modifica alla pianta organica di mercato può essere effettuata solo tramite modifica del presente regolamento.

### **Art.54 - Utilizzazione del posteggio**

La concessione consente unicamente l'occupazione dello spazio in essa indicato. È assolutamente vietato occupare spazi maggiori e/o diversi da quelli assegnati, ed in particolare gli spazi di passaggio tra i banchi (neppure con il consenso del titolare dei posteggi vicini).

Il posteggio non può essere utilizzato per la vendita dei prodotti non compresi nell'autorizzazione intestata al titolare, né per quelli per cui il banco o il veicolo non dispongono dei necessari requisiti igienico-sanitari (ancorché compresi nell'autorizzazione amministrativa).

Ove la pianta organica prevede la destinazione di uno specifico posteggio alla vendita di una particolare tipologia merceologica, detto posteggio può essere destinato unicamente alla vendita di tali articoli, indipendentemente dalla maggiore estensione eventualmente consentita dall'autorizzazione rilasciata al concessionario. Della limitazione merceologica deve essere fatta esplicita menzione nell'atto di concessione. In caso di subingresso, il subentrante acquisisce il diritto al subentro con le stesse limitazioni.

Tali limitazioni non hanno effetto invece sulle facoltà di vendita in forma itinerante effettuata dal titolare fuori dai giorni e dalle ore di mercato.

### **Art.55 - Scambio di posteggi tra operatori**

I titolari di posteggio non possono scambiarsi reciprocamente i posteggi senza la preventiva autorizzazione del S.U.A.P..

A tale scopo è necessario presentare un'unica istanza sottoscritta da tutti gli operatori interessati, indicante i motivi della richiesta e contenente la disponibilità alla rinuncia, in caso di accettazione, alla concessione attualmente detenuta.

Lo scambio di titolare non modifica la durata delle concessioni dei singoli posteggi.

Il S.U.A.P. dopo l'esame dell'istanza, può accoglierla qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- ogni operatore deve essere in possesso degli eventuali requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività indicata nella pianta organica relativamente al nuovo posteggio in cui si intende collocare;
- gli operatori interessati siano in regola con i pagamenti dei tributi e di eventuali altre pendenze esistenti con il Comune in relazione ai posteggi oggetto dello scambio (sanzioni, rimborso eventuali danni etc.);
- lo scambio non implichi modifiche alla pianta organica;
- lo scambio non determini problemi organizzativi, gestionali o di ordine pubblico.

Il procedimento relativo deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, salva l'interruzione dei termini, per una sola volta, al fine di acquisire documenti e/o chiarimenti dagli interessati.

### **Art.56 - Svolgimento di mercati straordinari**

L'istituzione di mercati straordinari, può avvenire esclusivamente nelle stesse vie e piazze dei mercati ordinari ed occupando al massimo la stessa superficie.

Per mercato straordinario si intende l'edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto alla cadenza normalmente prevista senza riassegnazione di posteggi, con la presenza degli operatori normalmente concessionari di posteggio e nel rispetto degli orari di cui all' Art.52.

L'effettuazione dei mercati straordinari è autorizzata dal responsabile del SUAP su iniziativa del Sindaco o dell'Assessore al Commercio, ovvero su richiesta degli operatori di mercato, sentita la commissione di mercato.

## **Art.57 - Assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente liberi (spunta)**

I posteggi che risultassero temporaneamente liberi per mancata presentazione del titolare al momento dell'apertura delle attività di vendita saranno provvisoriamente assegnati, per la sola giornata, da parte della Polizia Locale, ai richiedenti in possesso della prescritta autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche, applicando il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. A parità di presenze sul mercato, si applicherà il criterio di cui all'Art.36 par. 2 punto 1 lett. a).

L'orario per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è quello stabilito dall'Art. 52 del presente Regolamento.

I posteggi liberi andranno preferibilmente assegnati agli operatori che trattino le stesse merceologie indicate nella pianta organica. In mancanza di operatori dello stesso settore (o merceologia specifica nel caso di banchi riservati a particolari merceologie), il posteggio potrà essere usato per generi diversi purché sussistano comunque i requisiti sanitari e nel rispetto della suddivisione delle aree mercatali tra alimentare e non alimentare.

## **Art.58 - Trasferimento del mercato**

L'eventuale spostamento definitivo del mercato, o parte di esso, è oggetto di revisione del presente regolamento, seguendo lo stesso iter procedurale dell'approvazione.

Il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato, dovuto a motivi di pubblico interesse, per destinazione dell'area ad altre attività, per cause di forza maggiore o limitazioni e vincoli imposti da motivi igienico sanitari, potrà essere deliberato dalla Giunta Comunale, sentita la commissione per il commercio su aree pubbliche. L'organo comunale competente in attuazione degli indirizzi della giunta adotta gli atti gestionali di competenza incluso l'adozione di ordinanze per l'attuazione degli indirizzi espressi dalla Giunta.

In caso di urgenza o emergenza la commissione commercio su aree pubbliche sarà consultata e sentita nel più breve tempo possibile al fine di definire le modalità di riorganizzazione degli spazi mercatali in modo da assicurare la minimizzazione del disagio sia agli operatori che agli utenti.

In caso di trasferimento temporaneo andrà garantita, per quanto possibile, ad ogni operatore la stessa dimensione di banco del posteggio, con le eventuali misure di rilocalizzazione.

In tutti i casi in cui la possibilità di ricollocazione del singolo posteggio non sia univoca, per ogni gruppo di possibili collocazioni dovrà essere garantita agli operatori la possibilità di scelta del posto più gradito in base ad una graduatoria basata su:

- anzianità di presenza sul posteggio;
- anzianità di presenza sul mercato;
- anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

## **Art.59 - Modalità di assegnazione dei posteggi in caso di riorganizzazione del mercato**

In caso di riorganizzazione del mercato con individuazione di aree specifiche per i settori merceologici, lo spostamento con riassegnazione dei posteggi avverrà sulla base di una graduatoria redatta in base ai seguenti criteri:

- 1) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, articolata in:
  - a) anzianità di presenza acquisita nel mercato (riferita a quella del soggetto titolare sommata a quella degli eventuali precedenti dante causa)
    - fino a 5 anni = **punti 10**;
    - da 5 anni e fino a 10 anni = **punti 20**;
    - superiore a 10 anni = **punti 30**.
  - b) l'anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva al registro delle imprese nel settore del commercio su aree pubbliche:
    - fino a 5 anni = **punti 5**;
    - da 5 anni e fino a 10 anni = **punti 10**;

- superiore a 10 anni = **punti 20.**

2) Essere in regola con i pagamenti delle tasse ed imposte a favore del Comune: **punti 10.**

3) Attestazione di partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento in materie inerenti il commercio, effettuati non oltre i cinque anni precedenti: **punti 5.**

La graduatoria dovrà essere pubblicizzata per giorni 15, periodo entro il quale gli operatori commerciali interessati potranno far pervenire osservazioni relative alla valutazione dei propri requisiti.

La successiva graduatoria definitiva dovrà essere emanata entro e non oltre i successivi 15 giorni.

Gli operatori commerciali interessati saranno chiamati, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, alla scelta del nuovo posteggio.

L'assegnazione del nuovo posteggio comporterà il rilascio di una nuova concessione e l'aggiornamento della autorizzazione amministrativa.

Ad assegnazione effettuata, il Responsabile del S.U.A.P. con proprio provvedimento provvederà ad ufficializzare la nuova planimetria dell'area del mercato con indicato i numeri dei posteggi, oggetto di riassegnazione, e relativo titolare di concessione.

## **Art.60 - Svolgimento dell'attività con il sistema del battitore**

Agli operatori che esercitano l'attività con il sistema detto del "battitore", viene riservato un solo posteggio.

L'occupazione del posteggio avviene, a titolo di assegnazione, secondo il programma di turnazioni concordato con il comune.

L'assegnazione è operata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Nei casi di rinuncia al posteggio da parte di battitori o di mancato utilizzo dello stesso per un periodo superiore a sei mesi continuativi, l'area potrà essere recuperata dal Comune e, previo ottenimento del nulla osta regionale, inserita tra i normali posteggi da assegnare come indicato ~~nella SEZIONE II~~ negli articoli 47 e seguenti del presente Regolamento. In caso di assenza temporanea del soggetto titolare, si applicano le disposizioni di cui all'Art.57.

## **Art.61 - Posteggi riservati ai produttori agricoli**

La Pianta Organica del singolo mercato e relativa planimetria indica il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli e la loro dislocazione e dimensione.

**Il posteggio può essere assegnato per la durata di un anno solare o per periodi più brevi (stagionalità).**

In base alle vigenti disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 228/2001 e dall'articolo 28 comma 15 del decreto legislativo n. 114/98, l'assegnazione dei posteggi avviene su richiesta scritta inviata dall'interessato al S.U.A.P..

~~La richiesta, in bollo, deve essere inviata via PEC, firmata digitalmente e deve contenere i seguenti dati:~~

**La richiesta, da presentarsi entro il 31 dicembre per l'anno successivo, deve essere inviata tramite PEC, firmata digitalmente e deve contenere i seguenti dati:**

- generalità del richiedente
- l'ubicazione dell'azienda agricola
- la tipologia dei prodotti che si intende mettere in vendita o somministrare
- il numero di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo

In caso di conferimento di procura per la firma digitale della domanda è necessario allegare la carta d'identità del titolare dell'istanza.

~~Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate nell'Art.57 del presente regolamento.~~

In caso di più richieste concorrenti per l'ottenimento di uno specifico posteggio, verrà redatta una graduatoria basata sui seguenti criteri:

- maggiore anzianità di partecipazione al mercato (**5 punti**)
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese in qualità di imprenditore agricolo (**3 punti**)

- minore distanza tra la sede dell'impresa agricola e la sede del mercato, calcolata in linea d'aria (2 punti).

In caso di parità di punteggio verrà avvantaggiato il soggetto anagraficamente più giovane.

In mancanza di produttori agricoli, i posteggi ad essi riservati possono essere assegnati ad altri imprenditori agricoli oppure ad altri operatori commerciali su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa per la vendita di prodotti alimentari, con i criteri di cui all' Art.57 del presente Regolamento (spunta).

I produttori agricoli non sono titolari di concessione pluriennale di posteggio e non hanno l'obbligo di munirsi della carta di esercizio e dell'attestazione annuale.

## TITOLO V FIERE SULLE AREE PUBBLICHE

### Art.62 - Durata delle concessioni

La durata delle concessioni per lo svolgimento dell'attività presso le fiere cittadine è limitata all'edizione della fiera per la quale è rilasciata. Pertanto ad ogni edizione delle fiere si procederà alla selezione e relativa concessione di posteggio.

~~In caso di subingresso, la concessione rilasciata al subentrante dura fino alla scadenza prevista per la concessione del cedente.~~

### Art.63 - Criteri di selezione per il rilascio delle concessioni

L'assegnazione dei posteggi nelle fiere avviene sulla base dei criteri e dei relativi punteggi di cui all'Art.36 del presente Regolamento.

~~Il punteggio relativo all'anzianità acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione viene assegnato all'operatore che ha partecipato ad almeno una edizione della fiera negli ultimi 3 anni ed il criterio dell'anzianità dovrà essere considerato con riferimento alla partecipazione alla fiera e non per il singolo posteggio~~

In caso di parità di punteggio totale raggiunto da più operatori per l'assegnazione di posteggio nella fiera, al punteggio di ogni operatore dovranno essere sommate tutte le presenze maturate nella fiera, sulla base di quanto risulta dalla graduatoria comunale. A parità di presenze totali, si applicherà il criterio di cui all'Art. 36, §2 punto 1) lett. a).

### Art.64 - Modalità di assegnazione delle concessioni

Possono partecipare all'assegnazione dei posteggi di una fiera gli operatori titolari di autorizzazioni previste dalla vigente normativa per il commercio su aree pubbliche.

Entro il termine di 60 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della fiera, gli interessati presentano la domanda in bollo, esclusivamente in via telematica tramite Posta Elettronica Certificata, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito dello Sportello unico per le Attività Produttive.

La domanda di partecipazione deve essere riferita al singolo posteggio; con la medesima istanza non è possibile concorrere per più posteggi.

Entro 40 giorni prima della data prevista per lo svolgimento della fiera il SUAP provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria, stilata secondo i criteri di priorità di cui all'Art.36 ed indicati nel bando di assegnazione dei posteggi.

Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro 10 giorni dalla pubblicazione, con le modalità stabilite dal bando. Su detta istanza il comune si pronuncia entro i successivi 10 giorni e l'esito della stessa è pubblicata nel medesimo giorno.

Le concessioni sono rilasciate sulla base della graduatoria definitiva entro 10 giorni precedenti la data di svolgimento della fiera.

Qualora uno o più degli operatori classificati in posizione utile nella graduatoria non si presentassero o rinunciassero alla concessione, la stessa sarà assegnata, per la sola giornata/giornate di svolgimento della fiera, agli altri operatori inseriti in graduatoria secondo le modalità di cui all' Art. 57. L'orario per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è quello stabilito dall'Art. 52 del presente Regolamento.

Non sono ammessi alle operazioni di spunta operatori che non abbiano presentato l'istanza di partecipazione alla fiera.

## **Art.65 - Ubicazione e caratteristiche delle fiere**

Le fiere si svolgono nelle localizzazioni indicate nella planimetria allegata "AREE DELLE FIERE" e con le caratteristiche tecniche in essa specificate.

La planimetria con l'esatta indicazione dell'area di svolgimento della fiera, le caratteristiche tecniche della stessa e la Pianta Organica con la specificazione delle dimensioni di ogni posteggio vengono approvate in occasione di ogni edizione della fiera con determinazione del Dirigente del SUAP, nel rispetto dei tempi delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni su posteggio e della seguente percentuale di banchi per settore merceologico:

- tra il 40 e il 60% alimentare
- tra il 40 e il 60% non alimentare.

Gli orari di svolgimento sono stabiliti in occasione di ogni edizione della fiera con atto del Dirigente nel rispetto dei tempi delle procedure di selezione per l'assegnazione delle concessioni su posteggio.

## **Art.66 - Rinvio**

Allo svolgimento dell'attività nell'ambito delle fiere trova altresì applicazione **quanto previsto dal presente regolamento per le autorizzazioni di posteggio nel CAPO II e nel CAPO IV del presente Regolamento.**

## **TITOLO VI SANZIONI**

### **Art.67 - Sanzioni Pecuniarie - Rinvio**

Per le violazioni in materia di svolgimento del commercio sulle aree pubbliche trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, in particolare le sanzioni di cui all'Art. 27 della L.R. 6/10.

Per ogni altra violazione alle disposizioni dettate dal presente Regolamento viene prevista una sanzione edittale da euro 100 ad euro 500.

### **Art.68 - Sanzioni Accessorie - Rinvio**

In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del S.U.A.P. può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. È comunque fatta valere l'applicazione delle norme relative alle violazioni delle leggi diverse da quelle specificamente riferite al commercio su aree pubbliche.

Si procede alla revoca delle concessioni e delle autorizzazioni nei casi previsti dall'art. 27 L.R. 6/10 e negli altri casi previsti dalla legge.

### **Art.69 - Accertamento delle infrazioni**

L'accertamento delle violazioni è effettuato dalla Polizia Locale o altri organi di polizia amministrativa o giudiziaria, mediante redazione di apposito processo verbale.

Entro 30 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può presentare al Responsabile del SUAP scritti difensivi, allegando eventuali documenti a supporto delle proprie argomentazioni.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, deve presentare rapporto con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni al responsabile del SUAP. Quest'ultimo, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, altrimenti emette ordinanza di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

### **Art.70 - Emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione**

Il Responsabile del S.U.A.P., esaminati gli eventuali scritti difensivi e sentite le parti che ne abbiano fatto richiesta, e

l'organo che ha effettuato l'accertamento:

- se ritiene fondato l'accertamento determina con ordinanza motivata l'importo dovuto per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese di provvedimento, all'autore della violazione e agli obbligati in solido.
- se non ritiene fondato l'accertamento emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

### **Art.71 - Sequestro e confisca**

Nei casi in cui è necessario procedere a sequestro o confisca della merce, si applicano le disposizioni di cui all'art. 33 della l.r. 6/2010.

Ai fini di tale procedura è individuata quale autorità procedente il Responsabile del S.U.A.P.

## **TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art.72 - Abrogazione di Regolamenti e Ordinanze**

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intende espressamente abrogato il precedente regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche ed ogni altro atto che risulti in contrasto con le norme del presente provvedimento.

### **Art.73 - Modifiche al Presente Regolamento**

Le modifiche al presente regolamento debbono essere deliberate dal Consiglio comunale con le procedure di consultazione dallo stesso previste e, per quanto attiene le disposizioni relative ad ogni singolo mercato, la relativa commissione di mercato laddove esistente.

### **Art.74 - Entrata in vigore del Presente Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

## ALLEGATI

AII. 1. "PIANTA ORGANICA DEL MERCATO DI PIAZZA LIBERTÀ ED INDIPENDENZA DEI POPOLI"

AII. 2. TAVOLE

TAV. 1 A - "INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI MERCATO E DELLA RELATIVA AREA DI INTERDIZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE" - scala 1:10.000

TAV. 1 B - "INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI MERCATO E DELLA RELATIVA AREA DI INTERDIZIONE PER IL COMMERCIO ITINERANTE" - scala 1:5.000

TAV. 2 - "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI INTERDIZIONE PERMANENTE PER IL COMMERCIO ITINERANTE" TAV. 3 - "MERCATO DI PIAZZA LIBERTÀ E INDIPENDENZA DEI POPOLI" - DISTRIBUZIONE DEI POSTEGGI